

*A tutti i sigg.ri Clienti
Loro sedi*

Dott. Sandro Guarnieri
Dott. Marco Guarnieri
Dott. Corrado Baldini

Dott. Cristian Ficarelli
Dott.ssa Elisabetta Macchioni
Dott.ssa Sara Saccani
Dott.ssa Monica Pazzini

Reggio Emilia, lì 07/03/2014

CIRCOLARE N. 15-2014 DEL 07/03/2014

Oggetto: DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 55% (65%) - COMUNICAZIONE PER LAVORI CHE PROSEGUONO OLTRE IL PERIODO D'IMPOSTA – SCADENZA 31 MARZO 2014

La legge finanziaria 2007 ha introdotto una detrazione d'imposta del 55 per cento, in relazione alle spese sostenute per interventi finalizzati al **risparmio energetico**. L'agevolazione è stata oggetto di ripetute proroghe da parte di successivi provvedimenti.

Con l'art. 14 co. 1 del DL 63/2013 è stato stabilito che alle spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2013 per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici di cui ai co. 344 - 347 dell'art. 1 della L. 296/2006 si applica una detrazione IRPEF/IRES nella misura del 65% (in luogo del precedente 55%).

La legge di stabilità 2014 ha prorogato la percentuale del 65% per le spese sostenute fino al 31.12.2014.

Sono legittimati a fruire della detrazione i contribuenti, residenti e non residenti, che possiedono o detengono l'immobile sul quale vengono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica e che sostengono le relative spese, nonché i familiari con essi conviventi.

In caso di comproprietà, contitolarità di diritti reali o di coesistenza di più diritti reali sullo stesso immobile, ovvero di pluralità di locatari o comodatari, se le spese sono sostenute da più soggetti, per fruire della detrazione, la comunicazione può essere trasmessa da uno soltanto di essi.

Sono inoltre ammessi all'agevolazione i contribuenti che conseguono un reddito d'impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).

Sede legale
Via Emilia all'Angelo n. 44/B
42124 Reggio Emilia
CF 01180810358
Piva 01180810358

L'articolo 29, comma 6, DI 185/2008, ha previsto la necessità di presentare una specifica comunicazione all'Agenzia delle Entrate, ai fini del riconoscimento della detrazione del 55% (ora 65%) per le spese sostenute nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2008.

Tel. +39 0522 941069
Fax +39 0522 941885
Mail info@sgbstudio.it

Detta comunicazione ha lo scopo di rendere noto all'Agenzia delle Entrate l'ammontare delle spese sostenute in ogni periodo d'imposta per consentire il monitoraggio dell'onere a carico del bilancio erariale per ciascun esercizio finanziario derivante dalla detrazione.

Si precisa che tale comunicazione non interferisce in alcun modo con gli altri adempimenti richiesti per fruire della detrazione (Comunicazione all'Enea entro 90 giorni dalla fine lavori, modalità di pagamento ect.).

CHI È TENUTO A PRESENTARE IL MODELLO DI COMUNICAZIONE

I contribuenti che effettuano interventi di riqualificazione energetica devono inviare il presente modello esclusivamente nel caso in cui i lavori proseguano oltre il periodo d'imposta nel quale sono iniziati per comunicare le spese sostenute nei periodi d'imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati.

Pertanto, la presente comunicazione non deve essere inviata nelle seguenti ipotesi:

- per lavori iniziati e conclusi nel medesimo periodo d'imposta;
- per il periodo o per i periodi d'imposta in cui non sono sostenute spese.

Per gli interventi i cui lavori proseguono in più periodi d'imposta, deve essere presentato un modello per ciascun periodo d'imposta.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Le persone fisiche e comunque tutti i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono inviare la presente comunicazione all'Agenzia delle entrate **entro il 31 marzo dell'anno successivo** a quello in cui sono state sostenute le spese. Ad esempio un contribuente che ha iniziato, nel corso dell'anno 2013, lavori per interventi di riqualificazione energetica che proseguono nell'anno 2014, è tenuto ad inviare la presente comunicazione entro il 31 marzo 2014.

I soggetti diversi dalle persone fisiche, con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, devono inviare la comunicazione entro 90 giorni dal termine del periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese.

La presente comunicazione deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite soggetti incaricati di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. 27 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.

OMESSA O TARDIVA COMUNICAZIONE PER LAVORI IN PIU PERIODI D'IMPOSTA

L'Agenzia delle Entrate con Circolare 23 aprile 2010 ha chiarito che l'omesso o tardivo invio della comunicazione per lavori che proseguono su più periodi d'imposta non è causa di decadenza dall'agevolazione 55%(65%), tuttavia è irrogabile una sanzione amministrativa in misura fissa (da Euro 258,00 ad Euro 2.065).



Lo Studio rimane a Vostra disposizione per fornire ulteriori informazioni e predisporre e trasmettere in via telematica la predetta comunicazione.

SGB & Partners – Commercialisti

Sede legale
Via Emilia all'Angelo n. 44/B
42124 Reggio Emilia
CF 01180810358
Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069
Fax +39 0522 941885
Mail info@sgbstudio.it
